



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE V - POLITICHE, NORMATIVA E PROGETTI PER I CONSUMATORI

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Articolo 7 del D.M. 6 maggio 2022. Modalità, termini e criteri per il finanziamento della Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha, fra l'altro, istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", in particolare l'art. 2 in base al quale si prevede, tra l'altro, che "Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy";

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attribuisce alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica le competenze in materia di politiche per i consumatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023 al n. 572, con cui il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo



Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è istituito il capitolo n. 1650, denominato *"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"*;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 maggio 2022 (registrato presso la Corte dei Conti in data 31/05/2022 n. 705) con cui sono state individuate le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per gli anni 2022 – 2024;

VISTO l'articolo 7 (Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore), comma 1 del predetto D.M. 6 maggio 2022 con cui è stata assegnata alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito, rispettivamente, anche DGMCTCNT o MIMIT) - per il biennio 2023-2024 - la somma di € 10.000.000,00 *"per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante sportelli aperti ai consumatori"*;

VISTO altresì l'art. 2 del predetto art. 7 in cui si dispone che la somma complessiva di € 10.000.000,00 è ripartita fra le Regioni in base ai seguenti criteri:

- a) il 57% della somma complessiva è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT all'1 gennaio 2022;
- b) il 13% della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni;
- c) il restante 30% della somma complessiva è ripartito in proporzione al numero delle Province di ogni singola Regione rispetto al totale complessivo delle Province;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del predetto D.M. 6 maggio 2022 che prevede che con successivi provvedimenti del Direttore Generale della DGMCTCNT si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;

VISTO il D.D. 23 novembre 2021 e s.m.i., adottato in applicazione dell'art. 8 del D.M. 10 agosto 2020, con cui è stata data una prima attuazione alla creazione della Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore, rispondendo all'esigenza di avviare in modo sperimentale la strutturazione di una specifica iniziativa relativa agli sportelli per i consumatori;

TENUTO CONTO inoltre che l'atto di indirizzo per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy individua, tra le priorità politiche, anche quelle riferite alla tutela dei diritti dei consumatori e utenti, finalizzate, tra l'altro, a potenziare l'attuazione di iniziative di educazione e informazione ai consumatori volte ad incrementare la consapevolezza dei propri diritti;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 novembre 2020 "Nuova Agenda europea dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa economica sostenibile" (COM(UE) 2020/696) che evidenzia anche il ruolo delle iniziative locali di consulenza ai consumatori quale strumento efficace per raggiungere i consumatori più vulnerabili;



CONSIDERATE le norme in tema di coordinamento della finanza pubblica in sede di attuazione del c.d. federalismo fiscale con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano che escludono l'attribuzione di risorse aggiuntive di cui alla L. 42/2009 e s.m.i.;

TENUTO CONTO degli elementi emersi in occasione della XX Conferenza programmatica Regioni-CNCU di cui all'art. 137 del Codice del consumo tenuta on-line il 15 e 16 dicembre 2022;

CONSIDERATO che risulta opportuno garantire su tutto il territorio nazionale per il tramite degli Enti Regionali un livello il più possibile uniforme, oltre che omogeneo, di tutela dei consumatori in termini di accesso gratuito alle informazioni, assistenza e consulenza ai consumatori attraverso dei centri distinti e qualificati in materia consumeristica, da individuarsi da parte delle Regioni, preferibilmente nelle associazioni regionali dei consumatori;

CONSIDERATO altresì opportuno assicurare adeguata informazione ai cittadini rispetto all'identificazione ed all'operatività della Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore anche a livello nazionale oltre che Regionale mediante attività di raccordo e coordinamento nazionale/regionale;

RILEVATA l'esigenza di continuare e rafforzare la Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore già in parte impostata da parte delle Regioni sulla base del D.D. 23 novembre 2021 al fine di garantire la tutela dei consumatori attraverso l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e dei strumenti riconosciuti dalla normativa regionale, nazionale ed europea;

VISTO l'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 in merito agli obblighi di trasparenza dei contributi ricevuti dalle Associazioni dei consumatori;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" che al primo comma stabilisce che *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;

RITENUTO di provvedere all'attuazione dell'art. 7 del citato decreto del 6 maggio 2022, mediante l'individuazione delle modalità e dei criteri per la presentazione delle domande di contributo per le proposte da parte delle Regioni a valere sulle risorse da imputare negli anni 2023-2024;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) **"legge"**: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;



- b) "**decreto di ripartizione 2022**": il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2022;
- c) "**finanziamento**": la somma totale riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per gli interventi previsti dall'art. 7 del decreto di ripartizione 2022, destinata a ciascuna Regione, secondo le modalità illustrate nel decreto e riferita sia alle risorse per la realizzazione delle attività che agli oneri per la commissione di verifica;
- d) "**cofinanziamento**": ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, per la quota parte delle spese non coperte dal finanziamento riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni;
- e) "**proposta**": un programma di attività articolato secondo due direttrici: una è l'attività esercitata tramite gli sportelli regionali aperti al consumatore e l'altra è rappresentata da ulteriori attività sinergiche rispetto all'attività degli sportelli aventi ad oggetto attività di informazione-formazione, assistenza ed educazione in ambito regionale.
- f) "**sportello aperto al consumatore**": punto di contatto qualificato a cui il consumatore utente può rivolgersi gratuitamente per avere assistenza, info-formazione e supporto relativamente ad una questione che attiene all'esercizio dei diritti/opportunità/rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore utente;
- g) "**soggetti beneficiari**": le Regioni destinatarie del finanziamento per la realizzazione degli sportelli regionali aperti ai consumatori nonché di ulteriori attività di info-formazione, assistenza ed educazione rivolte ai consumatori ed utenti regionali;
- h) "**soggetti attuatori o gestori**": le Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- i) "**Responsabile Regionale**": il soggetto titolare di funzioni dirigenziali che in base alle norme regionali è funzionalmente competente in materia di tutela dei consumatori a livello regionale e pertanto abilitato ad impegnare la Regione rispetto all'esterno;
- j) "**Ufficio competente**": la Divisione V "Politiche, normativa e progetti per i consumatori" della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica;
- k) "**Direzione Generale**": la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica (anche DGMCTCNT);
- l) "**Direttore Generale**": il Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica;
- m) "**Ministero**": il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- n) "**Codice del Consumo**": il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 2
(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del DM 6 maggio 2022, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle Regioni in relazione ai programmi per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, mediante sportelli aperti ai consumatori, avendo riguardo anche alla strutturazione della Rete degli sportelli regionali ed ai risultati conseguiti sulla base del D.D. 23 novembre 2021 e s.m.i. e delle attività finanziate con le risorse provenienti dai precedenti decreti di riparto. Le Regioni sono responsabili della realizzazione dei programmi proposti per il finanziamento, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicurando il conseguimento delle finalità di cui all'art. 7 comma 1 del D.M. 6 maggio 2022.

Art. 3
(Ripartizione delle risorse finanziarie)

1. Con il presente decreto si provvede a dare attuazione ad iniziative per un valore complessivo pari ad € 10.000.000,00, di cui € 7.000.000,00 imputati all'esercizio 2023 ed € 3.000.000,00 imputati all'esercizio 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni secondo i seguenti criteri:
 - a) il 57% della somma complessiva è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al 1 gennaio 2022¹;
 - b) il 13% della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni;
 - c) il restante 30% della somma complessiva è ripartito in proporzione al numero delle Province di ogni singola Regione rispetto al totale complessivo delle Province.
3. L'importo delle risorse destinato alle singole Regioni derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 2 unitamente all'importo totale spettante a ciascuna Regione è ripilogato nella seguente Tabella 1:

¹ Fonte: ISTAT "Indicatori demografici"



Tabella 1. Sintesi dei fondi destinati alle Regioni

	REGIONE	Art.7, co 2 lett. a) D.M. 6 maggio 2022 (57%)			Art.7, co 2 lett. b) D.M. 6 maggio 2022 (13%)	Art.7, co 2 lett. c) D.M. 6 maggio 2022 (30%)			TOTALE
		Popolazione al 1° gennaio 2022 (dati ISTAT)	%	quota criterio a)	quota criterio b)	N. Province	%	quota criterio c)	
1	Abruzzo	1.275.950	2,20%	€ 125.489,08	€ 68.421,05	4	3,81%	€ 114.285,71	€ 308.195,84
2	Basilicata	541.168	0,93%	€ 53.223,62	€ 68.421,05	2	1,90%	€ 57.142,86	€ 178.787,53
3	Calabria	1.855.454	3,20%	€ 182.483,02	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 393.761,21
4	Campania	5.624.420	9,70%	€ 553.159,03	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 764.437,23
5	Emilia Romagna	4.425.366	7,64%	€ 435.232,64	€ 68.421,05	9	8,57%	€ 257.142,86	€ 760.796,55
6	Friuli Venezia Giulia	1.194.647	2,06%	€ 117.492,96	€ 68.421,05	4	3,81%	€ 114.285,71	€ 300.199,73
7	Lazio	5.714.882	9,86%	€ 562.055,93	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 773.334,12
8	Liguria	1.509.227	2,60%	€ 148.431,76	€ 68.421,05	4	3,81%	€ 114.285,71	€ 331.138,52
9	Lombardia	9.943.004	17,16%	€ 977.889,71	€ 68.421,05	12	11,43%	€ 342.857,14	€ 1.389.167,91
10	Marche	1.487.150	2,57%	€ 146.260,49	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 357.538,69
11	Molise	292.150	0,50%	€ 28.732,81	€ 68.421,05	2	1,90%	€ 57.142,86	€ 154.296,72
12	Piemonte	4.256.350	7,34%	€ 418.610,00	€ 68.421,05	8	7,62%	€ 228.571,43	€ 715.602,48
13	Puglia	3.922.941	6,77%	€ 385.819,38	€ 68.421,05	6	5,71%	€ 171.428,57	€ 625.669,00
14	Sardegna	1.587.413	2,74%	€ 156.121,31	€ 68.421,05	5	4,76%	€ 142.857,14	€ 367.399,51
15	Sicilia	4.833.329	8,34%	€ 475.355,61	€ 68.421,05	9	8,57%	€ 257.142,86	€ 800.919,52
16	Toscana	3.663.191	6,32%	€ 360.273,09	€ 68.421,05	10	9,52%	€ 285.714,29	€ 714.408,43
17	Umbria	858.812	1,48%	€ 84.463,75	€ 68.421,05	2	1,90%	€ 57.142,86	€ 210.027,66
18	Valle D'Aosta	123.360	0,21%	€ 12.132,40	€ 68.421,05	1	0,95%	€ 28.571,43	€ 109.124,88
19	Veneto	4.847.745	8,36%	€ 476.773,41	€ 68.421,05	7	6,67%	€ 200.000,00	€ 745.194,47
	TOTALE	57.956.559	100,00%	€ 5.700.000,00	€ 1.300.000,00	105	100,00%	€ 3.000.000,00	€ 10.000.000,00

4. Le risorse di cui al comma 3, scomputati gli oneri di verifica da determinarsi ex art. 13, comma 6, sono destinate a ciascuna Regione per un ammontare non inferiore al 70% al finanziamento degli sportelli per il consumatore in ambito regionale, mentre la restante quota può essere destinata anche ad altre iniziative individuate dalla Regione, sinergiche e funzionali alle attività degli sportelli aventi ad oggetto sempre attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori, comprese attività di monitoraggio e comunicazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 6 maggio 2022.

Art. 4

(Compatibilità con ulteriori risorse)

1. Il finanziamento di cui al presente decreto è compatibile con ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, destinate alla copertura della quota parte delle spese non coperte dalle risorse riconosciute ai sensi delle presenti disposizioni.



Art. 5

(Strutturazione della proposta)

1. La proposta si articola secondo le seguenti linee di intervento prevedendo:
 - A) necessariamente la strutturazione di un sistema di sportelli aperti ai consumatori a livello regionale, a cui vanno destinate almeno il 70% delle risorse riconosciute a ciascuna Regione.
 - B) facoltativamente l'indicazione di attività sinergiche e funzionali rispetto alle attività della linea A aventi ad oggetto iniziative di assistenza, info-formazione ed educazione a vantaggio dei consumatori ed utenti, comprese attività di comunicazione e monitoraggio a cui destinare la restante quota del finanziamento fino al massimo del 30% del totale.
2. Qualora nel corso della realizzazione degli interventi vengano meno uno o più soggetti attuatori, la Regione – ferma rimanendo la destinazione minima del 70% delle risorse alla linea di attività A) - può aggiornare la proposta seguendo l'iter previsto in fase di presentazione della stessa.
3. La strutturazione di un sistema di sportelli regionali aperto ai consumatori deve essere orientata ad assicurare sul territorio regionale, la presenza di qualificati centri di assistenza gratuita al cittadino consumatore e utente.
4. A ciascuno sportello potrà essere destinata ai sensi del presente decreto una quota di finanziamento non superiore ad € 30.000,00 salvo l'esigenza specificamente motivata e documentata da parte della Regione di destinazioni di importi superiori fino al massimo di € 45.000,00, da impiegarsi avendo riguardo al carico di lavoro, tempo di apertura, bacino di utenza, ed altri eventuali elementi di contesto che dovranno essere specificati dalla Regione nella proposta di cui all'art. 9, co. 3.
5. La proposta, prima della presentazione, deve essere approvata dalla Regione sulla base delle rispettive norme organizzative e di attribuzione delle competenze, sentito l'organo rappresentativo delle associazioni a livello regionale ove presente o utilizzate altre modalità di consultazione dove non presente. Dell'avvenuta consultazione si dovrà dare atto, mediante l'indicazione di precisi riferimenti, nel provvedimento di approvazione della proposta di cui al presente decreto da parte della Regione.
6. Allo scopo di rafforzare l'efficacia delle proposte nonché l'economicità delle iniziative, il Ministero promuove la condivisione e lo scambio proficuo di buone prassi tra le Regioni, attività di coordinamento e monitoraggio per le attività comuni comprese le attività di divulgazione e comunicazione anche mediante lo sviluppo di sistemi informatizzati il cui finanziamento potrà rientrare tra le attività di cui alla linea B. Le Regioni indicano nella proposta le forme di collaborazione interregionale che intendono sviluppare.



Art. 6

(Contenuto minimo della Proposta)

1. Il finanziamento di cui all'art.5, co 1 lett. A) è destinato al riconoscimento di un contributo per gli sportelli aperti ai consumatori del territorio regionale in un numero determinato dalla Regione e comunque determinabile ai sensi dell'art. 5 comma 3. Gli sportelli devono essere in un numero tale da essere ubicati almeno nel territorio di ciascuna provincia della Regione, assicurando comunque anche per i restanti una distribuzione il più omogenea possibile su tutto il territorio regionale, che tenga eventualmente conto di specificità come ad es. densità popolazione, difficoltà del territorio, ecc., nonché tenendo conto altresì di canali on-line esistenti o da realizzarsi a livello regionale. Ai fini dell'approvazione della proposta da parte della Direzione si terrà altresì conto delle motivazioni fornite dalla Regione relativamente all'individuazione del numero e della distribuzione degli sportelli sul territorio.
- 1.1 Gli sportelli dovranno presentare almeno i seguenti requisiti minimi:
 - a. essere aperti al pubblico e liberamente accessibili dai cittadini, anche con difficoltà motorie;
 - b. i giorni di apertura non meno di 2 per sportello a settimana; gli orari di apertura non meno di 4 ore per giorno di apertura;
 - c. individuazione del soggetto attuatore/ gestore, con il quale nel caso di soggetto diverso dalla Regione, andranno disciplinati mediante apposita convenzione gli elementi fondamentali di gestione dello sportello alla luce delle previsioni del presente decreto ai sensi dell'art. 7;
 - d. accesso ad Internet e ad una casella di posta elettronica intestata al soggetto gestore dello sportello;
 - e. numero telefonico e segreteria telefonica;
 - f. identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
 - g. gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore dello sportello. L'assistenza legale nell'ambito di procedimenti giudiziari ed extragiudiziali così come l'attività del conciliatore nell'ambito di procedure di conciliazione non potranno essere finanziate ai sensi del presente decreto;
 - h. informazione al consumatore che l'attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi ex art. 148 della l. 388/2000;



- i. esclusività della sede dedicata allo sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre diverse associazioni dei consumatori, se non possibile altrimenti almeno limitatamente all'orario di apertura dello sportello; la distinzione deve essere chiaramente percepibile dal consumatore/utente;
- j. esposizione, all'esterno della sede di una targa che identifichi lo sportello del consumatore e che risulti idonea, a far percepire al consumatore l'esistenza dello sportello;
- k. registrazione del numero delle richieste e delle pratiche evase con i principali elementi identificativi;
- l. messa a disposizione del consumatore per la compilazione la modulistica diretta a rilevare il grado di soddisfazione del servizio ricevuto allo sportello;
- m. adeguata informazione, a decorrere almeno dalla data di apertura del primo sportello, sul sito della Regione e sui siti istituzionali dei soggetti attuatori/gestori dell'ubicazione degli sportelli e del servizio reso e finanziato ai sensi del presente decreto;
- n. durata minima 12 mesi;
- o. la previsione dei costi totali, con l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascun sportello con la specificazione di eventuali ulteriori apporti economici.
- p. specificazione se trattasi di sportello già operativo e finanziato nell'ambito del D.D. 23 novembre 2021

1.2 Relativamente a ciascun sportello finanziato andranno valorizzati i seguenti indicatori di risultato:

Regione	Indicatore	Documentazione a supporto
	numero di sportelli:	Generalità degli sportelli
Per ciascun Sportello aperto finanziato	- n. di richieste presso lo sportello	Archivio delle richieste informazioni/e-mail
	- n. di informazioni telefoniche/e-mail	
	- numero di pratiche evase	Archivio delle pratiche
	- numero totale di conciliazioni: di cui n. ... finanziate dal MIMIT tramite l' "Avviso conciliazioni	Archivio delle conciliazioni



	paritetiche”	
	- altro (specificare ad. esempio il grado di soddisfazione dei consumatori per i servizi ricevuti, ecc.)	

1.3 All'interno della medesima linea di attività A) è altresì finanziata la realizzazione di strumenti di collegamento e monitoraggio tra sportelli (anche facenti capo a soggetti gestori/attuatori diversi), nonché la partecipazione a coordinamenti sovraregionali che mirino alla messa in comune di buone pratiche, anche ai fini della rilevazione del grado di soddisfazione da parte dei consumatori.

2. Il finanziamento di cui all'art. 5, c. 1 lett. B) è destinato al supporto ad attività sinergiche e funzionali rispetto alle attività di cui alla linea A) relative ad assistenza, info-formazione ed educazione a vantaggio diretto dei consumatori ed utenti riferite all'ambito regionale comprese attività di comunicazione, monitoraggio e coordinamento.

2.1 La proposta dovrà riportare:

- a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle attività, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici, che si intendono realizzare e dei relativi risultati;
- b) la previsione dei costi, durata e soggetto attuatore;
- c) l'indicazione dei risultati misurabili che si intende conseguire attraverso la realizzazione delle attività previste mediante l'indicazione di un set di indicatori coerenti con le attività proposte.
- d) il dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse da parte della stessa Regione e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti europei;
- e) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni per la realizzazione di attività di informazione sulla rete degli sportelli, anche in collaborazione ed in coordinamento con altre Regioni;

Art. 7

(Soggetti attuatori e gestori)

1. Le attività di ciascuna proposta, compresa la gestione degli sportelli di cui all'art. 5, co. 1 lett. A), vengono realizzate dalle Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le modalità individuate nella proposta stessa.



2. I rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori e/o gestori sono regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività, per quanto riguarda la gestione degli sportelli di cui all'art. 5, co. 1 lett. A) la previsione degli elementi di cui all'art. 3, co 4, la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese. Lo schema di convenzione deve essere trasmesso come allegato alla proposta.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Fatta salva l'eventuale diversa disciplina relativamente alle ulteriori risorse finanziarie destinate alla proposta da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, per la realizzazione delle attività di cui al presente decreto sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto beneficiario:
 - a) *spese per macchinari, attrezzature, prodotti*: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari), da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;
 - b) *spese per acquisizione di servizi* relativi a:
 - realizzazione di appositi programmi informatici per il mantenimento o l'aggiornamento di siti internet già esistenti, per la realizzazione o l'evoluzione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche;
 - iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli di cui all'art. 5, comma 1 lett. A) con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;
 - consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi *curriculum* che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata



specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto;

- c) *spese di retribuzione del personale*: dipendente delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori/gestori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta, non possono essere riconosciute quali spese di personale le prestazioni di lavoro autonomo;
 - d) *rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117* per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;
 - e) *oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui all'articolo 13*;
 - f) *spese generali*: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, buoni pasto del personale dipendente come definito alla lettera c) ad esclusione del personale della Regione, e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 300.000,00.
2. Per le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, comma 1, lett. A) si può chiedere l'ammissibilità a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, solo in caso di conclusione delle attività finanziate ai sensi del D.D. 23 novembre 2021 e nel rispetto delle condizioni previste nel presente decreto mentre le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, comma 1, lett. B) sono ammissibili a decorrere dalla data di ammissione della proposta ai sensi dell'art. 11 c.1.
 3. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti attuatori/gestori delle attività proposte devono essere rendicontate al soggetto beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti dell'importo previsto nelle rispettive convenzioni, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto ed alle eventuali disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione che andranno specificate. La Regione è responsabile della valutazione della pertinenza e congruità della spesa nonché della correttezza della rendicontazione.
 4. Sono ammissibili le spese per le quali, ove non espressamente prevista la forfetizzazione, sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Le spese devono essere direttamente imputabili alla realizzazione delle attività previste per la proposta approvata, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui o



superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati e devono essere in regola con le vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese quelle relative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

5. Non sono ammissibili spese di cui al comma 1 lettera c), limitatamente al personale di nuova assunzione, e lettere a) ed b) qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado.
6. E' consentita la compensazione tra voci di spesa fino ad un massimo del 20% purché all'interno della medesima linea di attività.
7. L'Ufficio competente in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 13 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di servizi di cui al comma 1, lett. b prima e seconda interlinea, o dipendente, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonei a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.
8. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
9. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: *"realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione con l'utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022"*, pena la non ammissibilità delle spese suddette.
10. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
11. Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile una dicitura del seguente tenore: *"Spesa relativa all'intervento del programma generale della Regione finanziato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022"*. Per le fatture digitali ed altri titoli di spesa nativi digitali, la dicitura deve essere riportata all'interno del titolo stesso.



12. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto gestore/attuatore ed in copia presso il soggetto beneficiario e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione o degli organi preposti.

Art. 9

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione al finanziamento predisposta secondo l'allegato (Mod. 1), unitamente alla richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione subordinata questa ultima all'ammissione della domanda, può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed entro e non oltre il 31 ottobre 2023. La domanda di ammissione a finanziamento sottoscritta digitalmente dal responsabile regionale, deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo: dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it.
2. Nell'oggetto della pec deve essere riportata la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148 ex art. 7 D.M. 06.05.2022. Domanda della Regione -----".
3. Con la domanda di ammissione a finanziamento, la Regione trasmette la proposta di cui all'art. 5, co. 1 lett. A) e B) predisposta secondo lo schema di cui all'allegato (Mod. 2 e 2a), unitamente all'atto della Regione di approvazione della Proposta ed all'atto in cui si formalizza la consultazione dell'organo rappresentativo delle associazioni regionali ove presente o altre modalità di consultazione dove non presente effettuata dalla Regione sulla stessa proposta ed allo schema di convenzione tra Regione e soggetto attuatore/gestore.

Art. 10

(Modalità e termini per l'istruttoria)

1. L'Ufficio competente, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione, istruisce, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, la domanda di finanziamento presentata dalla Regione.
2. L'Ufficio competente può richiedere, tramite e-mail, pec o altri strumenti di comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.
3. La Regione deve ottemperare alla richiesta di cui al comma 2 facendo pervenire gli elementi richiesti con la massima tempestività e comunque nei termini stabiliti nella richiesta stessa.
4. La Direzione Generale, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, dispone l'ammissione provvisoria al finanziamento, specificando l'ammontare del finanziamento per la realizzazione della proposta (art. 5, co. 1 lett. A e B) ed il compenso per gli oneri di verifica, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
5. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria di cui ai commi da 1 a 3 la Direzione Generale dà tempestiva comunicazione alla Regione, specificandone le motivazioni.



Art. 11

(Monitoraggio sullo stato di avanzamento del programma)

1. Il soggetto beneficiario effettua il monitoraggio delle attività svolte e dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività, utilizzando il modello allegato (Mod. 3 e 3a), che trasmette alla Direzione entro il 30 aprile 2024.
2. L'Ufficio competente può richiedere elementi informativi e/o integrativi, sulla proposta presentata con riguardo al rispetto e coerenza alle disposizioni di cui al presente decreto, sullo stato di attuazione ed avanzamento delle attività della stessa in ogni fase del procedimento.
3. Qualora l'andamento della realizzazione delle attività e delle spese sostenute registri il raggiungimento di almeno il 50% di impiego del contributo potrà essere richiesta l'erogazione della seconda anticipazione di cui all'art. 14, comma 1 lett. b), in base al Mod. 3b.

Art. 12

(Durata delle attività e termini per la rendicontazione)

1. Le attività proposte devono essere ultimate e rendicontate, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

Art. 13

(Commissione di verifica)

1. Al fine di verificare lo stato di avanzamento della realizzazione della proposta di ciascuna Regione, dei risultati raggiunti e delle spese sostenute viene nominata dalla Regione una Commissione di verifica composta da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante regionale.
2. La composizione della Commissione da parte della Regione, deve avvenire entro i termini di cui all'art. 11 comma 1, pena negativa valutazione ai fini della verifica che deve svolgersi, per quanto riguarda le attività entro il termine di cui all'art. 12, comma 1 e per quanto riguarda le spese al massimo entro il 15 novembre 2024.
3. La Commissione in ogni fase può richiedere elementi informativi e documentazione relativa alle attività e alle spese e redige un apposito verbale conclusivo che trasmette tempestivamente alla Regione ed all'Ufficio competente, a seguito del quale viene disposto il riconoscimento degli oneri.
4. La Direzione Generale può fornire con proprie circolari, alle Regioni e alle Commissioni di cui al comma 1, indicazioni circa il contenuto minimo di tali verifiche ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
5. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del finanziamento riconosciuto alla regione del presente decreto e sono determinati ed indicati nella proposta stessa.
6. L'ammontare complessivo del compenso per la Commissione di verifica è forfettario e



comprensivo di eventuali spese di missione, ed è determinato, di norma fra lo 0,30% e lo 0,70% del finanziamento concesso per la realizzazione della proposta. L'importo del compenso per ciascun componente non può essere inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 2.500,00. È fatta salva la possibilità di optare per il rimborso integrale delle spese di missione e per la liquidazione del compenso forfettario per la sola eventuale parte residua. Nel caso in cui il rimborso delle sole spese di missione comporti un onere superiore al compenso forfettario previsto in sede di approvazione della proposta, la relativa eccedenza è imputata alle spese generali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f.

Art. 14

(Erogazione del finanziamento)

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Direzione Generale secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 70% del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare unitamente alla presentazione della domanda di finanziamento predisposta secondo il Mod.1 e subordinatamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento;
 - b) una eventuale seconda quota di anticipazione, fino al 20% del finanziamento oltre agli oneri per la commissione, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare secondo il Mod. 3b unitamente all'invio del monitoraggio e della nomina della Commissione e a seguito di positiva valutazione da parte dell'ufficio competente;
 - c) la restante quota, a saldo del finanziamento, oltre alle eventuali risorse per gli oneri per la Commissione di verifica di cui all'art. 13, comma 5 (ove già non richieste ai sensi della lett. b), previa richiesta del soggetto beneficiario, a seguito della procedura descritta ai commi da 2 a 5.
2. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, la richiesta di saldo redatta secondo lo schema del modello allegato, sottoscritta dal responsabile regionale, unitamente alla documentazione finale, consistente in (Mod. 4, 5 e 5a):
 - a) una relazione di rendicontazione redatta secondo lo schema del modello allegato che illustri le attività realizzate compresi i risultati ottenuti, le verifiche e i monitoraggi effettuati e le spese sostenute in cui sia evidenziata altresì l'avvenuta rendicontazione delle spese da parte dei soggetti gestori-attuatori, l'accertamento da parte della Regione delle spese rendicontate e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8;
 - b) la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese, mediante la trasmissione di copia dei relativi mandati di pagamento da parte della Regione (i mandati di pagamento degli oneri di verifica qualora non disponibili alla data di cui all'art. 12, comma 1 devono essere comunque trasmessi massimo entro il 20 novembre 2024).
3. L' Ufficio competente, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza ai sensi delle



disposizioni del presente decreto e, anche sulla base delle risultanze del verbale di verifica redatto dalla Commissione di cui all'articolo 13, accerta la conformità delle attività realizzate agli obiettivi e alle finalità della proposta ammessa al finanziamento. L'Ufficio competente determina, quindi, l'ammontare del finanziamento ammissibile e procede a definire l'importo della quota a saldo.

4. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 2 e 3, svolte dall'Ufficio competente con decreto del Direttore Generale è disposta l'ammissione definitiva o nel caso la revoca del finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
5. Qualora l'importo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui ai commi 2, 3 e 4, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.

Art. 15

(Revoche)

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
 - a) mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle comunicate in sede di domanda;
 - b) mancato rispetto per lo sportello interessato dei requisiti minimi previsti all'art. 6, co. 1 punto 1.1;
 - c) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista dall'articolo 11, comma 1 e dall'articolo 14, comma 2;
 - d) negativa valutazione, anche a seguito delle verifiche di cui all'art. 13, delle attività realizzate e delle spese sostenute nonché delle attività preliminari e propedeutiche alla verifica stessa;
 - e) mancata o incompleta trasmissione dei mandati di pagamento ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. c);
 - f) mancato adempimento relativo agli oneri di cui all' art. 13;
 - g) mancato completamento delle attività proposte e finanziate entro il termine fissato dall'articolo 12;
 - h) invio di documentazione relativa al monitoraggio e/o rendicontazione incompleta o comunque confusa e lacunosa, tale da determinare più di una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni per la medesima annotazione.



Art. 16

(Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati)

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i. le Associazioni dei consumatori (o altri soggetti attuatori che ricadano nelle medesime previsioni) sono tenute alla pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet ai sensi della suddetta normativa dei contributi ricevuti ai sensi del presente decreto sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori – bando Regioni ex art. 7 D.M. 6 maggio 2022 – Regione", il cui adempimento sarà oggetto di verifica da parte delle Regioni eroganti.
2. Le Regioni, al fine di garantire il maggior beneficio per i consumatori, si impegnano a contribuire alla divulgazione delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti.

Art. 17

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali che la Direzione generale raccoglie in relazione alle attività svolte per effetto del presente avviso viene effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 18

(Pubblicità)

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero: www.mimit.gov.it e ne sarà data la massima diffusione anche tramite diretta comunicazione agli uffici competenti delle Regioni.

CONTATTI:

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere presentate alla Div. V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori - della Direzione generale:

e-mail certificata: dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Gianfrancesco Romeo)

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Allegati:

- Mod_1_Domanda e Richiesta prima quota
- Mod_2_Proposta
- Mod_2a_Scheda sportelli (excel)
- Mod_3_Monitoraggio



- Mod_3a_Scheda monitoraggio sportelli (excel)
- Mod_3b_Richiesta seconda quota
- Mod_4 Richiesta saldo
- Mod_5_Relazione di rendicontazione
- Mod_5a_Scheda rendiconto sportelli (excel)